



Istituto scolastico paritario *S. Giuseppe del Caburlotto*  
*via Rabbello, 15-00178 Roma*  
Tel. 06/7188138-718.42.77- Fax. 067182110  
e-mail: [secondaria@sangiuseppcab.it](mailto:secondaria@sangiuseppcab.it) - sito: [www.sangiuseppcab.it](http://www.sangiuseppcab.it)



# **S** STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Revisione 2019

# STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

Decreto del Presidente della Repubblica 24.06.1998, n. 249 (in *Gazzetta Ufficiale*, 29.07, n. 175)

## Art. 1. Vita della comunità scolastica.

1. La scuola è luogo di **formazione** e di **educazione** mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una **comunità di dialogo**, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla *Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia*, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla **qualità delle relazioni** insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e prosegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla **libertà** di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul **rispetto reciproco** di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## Art. 2. Diritti.

1. Lo studente ha diritto ad una **formazione** culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la **solidarietà** tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha **diritto** di essere **informato** sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un **dialogo costruttivo**

sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una **valutazione trasparente e tempestiva**, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono esser chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una **consultazione**; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla **libertà di apprendimento** ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività culturali integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli **studenti stranieri** hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce le iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un **ambiente** favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) **offerte formative aggiuntive e integrative**, anche mediante il sostegno di iniziative in liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) **iniziative concrete per il recupero** di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la **salubrità e la sicurezza degli ambienti**, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'**adeguata strumentazione tecnologica**;
  - f) servizi di **sostegno e promozione della salute** e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del **diritto di riunione** e di **assemblea** degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del **diritto di associazione** all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazio-

ni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la **continuità** del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art.3. Doveri.**

1. Gli studenti sono tenuti a **frequentare** regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso **rispetto**, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un **comportamento** corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le **disposizioni organizzative e di sicurezza** dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad **utilizzare correttamente le strutture**, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la **responsabilità** di rendere accogliente **l'ambiente** scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4. Disciplina.**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano **mancanze disciplinari** con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I **provvedimenti disciplinari** hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La **responsabilità disciplinare** è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione** di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le **sanzioni** sono sempre **temporanee, proporzionate** all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le **sanzioni** e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per **periodi** non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di **allontanamento** deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. **L'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui **l'autorità giudiziaria**, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le **sanzioni** per le mancanze disciplinari commesse durante le **sessioni d'esame** sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5. Impugnazione.**

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. **Contro le sanzioni disciplinari** diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso **ricorso** da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro **quindici giorni** dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.
3. **L'organo di garanzia** di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il **dirigente dell'amministrazione scolastica periferica** decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presie-

duto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

**Art. 6. Disposizioni finali.**

1. I **regolamenti** delle scuole e la **carta dei servizi** previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti della scuola secondaria superiore e di genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita **copia** agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.